

DETERMINAZIONE DSAI/45/2018/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DI ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 14 giugno 2018

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
 - la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) e l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (di seguito: D.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e

documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);

- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e s.m.i. (di seguito: MTI);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)" e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 88/2013/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e, in particolare, all’articolo 4, comma 6, lettera a), della medesima deliberazione ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII) o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti, fino alla determinazione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell’anno 2012 senza variazioni;
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- l’articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o degli altri soggetti competenti, le tariffe approvate per il 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni;
- con la deliberazione 6/2013/R/com, l’Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l’istituzione di un’apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (articolo 24, comma 1); l’articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI1;
- l’articolo 2, comma 12, lettera p) della legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una carta di servizio pubblico con indicazione di *standard* dei singoli servizi e di verificarne il rispetto;
- in particolare, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità allo schema generale di riferimento recato nel D.P.C.M. 29 aprile 1999 nonché alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore (articolo 1, comma 1, della RQSII);
- ai sensi degli articoli 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, sono esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori del SII che non hanno adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi;
- con la deliberazione GOP 35/08, l’Autorità ha definito ed organizzato il flusso di

informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, creando un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (c.d. Anagrafica Operatori) e prevedendo contestualmente l'obbligo, in capo agli esercenti, di inviare all'Autorità una serie di informazioni anagrafiche;

- l'articolo 7, comma 1, della deliberazione GOP 35/08, precisa che l'inottemperanza ai predetti obblighi, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità, a decorrere dal 1 settembre 2012, ha disposto l'obbligo di iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità, ai sensi della deliberazione GOP 35/08, anche in capo ai gestori del SII (articolo 5, comma 1, deliberazione 347/2012/R/idr);
- con deliberazione 29 dicembre 2004, n. 25, l'Ente di Governo (di seguito: Ente d'ambito o Egas) dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico regionale della Regione Sardegna (di seguito: ATO Sardegna) ha individuato Sidris S.c.r.l. (ora Abbanoa S.p.a), quale gestore affidatario *in-house providing* del SII nel citato ATO, a far data dall'1 gennaio 2005;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 27 febbraio 2012, l'Egas ha predisposto per il gestore affidatario del SII, secondo il previgente metodo tariffario MTN, le tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013;
- con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 10 del 23 aprile 2014 e n. 48 del 19 dicembre 2014, l'Egas ha predisposto per il gestore affidatario le tariffe MTI del SII per gli anni 2014 e 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 627/2017/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive, nei confronti, in particolare, di altrettanti gestori del SII, destinatari di provvedimenti di esclusione dall'aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d'ufficio, per accertare l'applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UI1;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 19 e 20 dicembre 2017, una verifica ispettiva presso il Comune di Capoterra (CA) (di seguito anche Comune), gestore in economia del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'ATO Sardegna;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, il Comune ha fatturato, nel corso del 2015, i consumi degli anni 2012 e 2013, variando le tariffe applicate in precedenza dallo stesso Comune, in assenza della necessaria predisposizione tariffaria MTC da parte dell'Ente d'Ambito; in particolare, il Comune, con le deliberazioni della

- Giunta Comunale n. 185 del 21 novembre 2012 e n. 124 del 24 luglio 2013, ha applicato ai propri utenti le tariffe che l'Ente d'ambito aveva predisposto (con la citata deliberazione del 27 febbraio 2012) esclusivamente per il gestore affidatario del SII, non anche per le gestioni ex-CIPE, come il comune di Capoterra (punto 2.2 e documenti 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.e, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.p allegati alla *check list*);
- ii. in violazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr, il Comune ha fatturato i consumi degli anni 2014 e 2015, rispettivamente nel 2016 e nel 2017, variando le tariffe applicate in precedenza dallo stesso Comune, in assenza della necessaria predisposizione tariffaria MTI da parte dell'Ente d'Ambito; in particolare, il Comune, con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 148 del 30 luglio 2014 e n. 74 del 13 maggio 2015, ha applicato ai propri utenti le tariffe che l'Ente d'ambito aveva predisposto (con le citate deliberazioni del 23 aprile 2014 e del 19 dicembre 2014) esclusivamente per il gestore affidatario del SII e non anche per le gestioni non ancora integrate in quell'ambito, come il comune di Capoterra che gestisce ancora ad oggi il SII in economia (punto 2.2 e documenti 2.2.f, 2.2.g, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.p allegati alla *check list*);
 - iii. in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr, il Comune non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali, come ammesso dallo stesso Comune in sede di verifica ispettiva (punto 3.1 della *check list*);
 - iv. in violazione degli articoli 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr nonché dell'articolo 1, comma 1, della RQSII, il Comune non ha mai adottato la Carta dei servizi, come ammesso dallo stesso Comune in sede di verifica ispettiva (punto 2.1 della *check list*);
 - v. in violazione dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/idr e della deliberazione GOP 35/08, il Comune non ha mai provveduto all'iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità, come ammesso dallo stesso Comune in sede di verifica ispettiva (punto 1.1 della *check list*).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- allo stato attuale delle informazioni disponibili, rese anche dal Comune di Capoterra in sede di verifica ispettiva, non risulta che Abbanoa S.p.a. abbia assunto la gestione effettiva del SII in sostituzione del Comune;
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito all'errata applicazione delle tariffe per gli anni 2012-2015, alla mancata fatturazione della componente tariffaria UI1, alla mancata adozione della Carta dei servizi e alla mancata iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità siano cessate, con perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti nonché ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti del Comune di Capoterra, di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nonché – nelle more dell'assunzione della gestione del SII da parte di Abbanoa S.p.a. – prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- sia, altresì, necessario acquisire ulteriori informazioni in merito:
 - all'assunzione della gestione del SII da parte di Abbanoa S.p.a. in sostituzione del Comune di Capoterra;
 - alle modalità di adempimento da parte del Comune, anche per il tramite di Abbanoa S.p.a., delle sopraccitate disposizioni in materia di corretta applicazione delle tariffe per gli anni 2012-2015 e delle azioni conseguenti, di fatturazione della componente tariffaria UI1, di adozione della Carta dei servizi e di iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Capoterra per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e dell'Anagrafica Operatori e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere, per l'effetto, al Comune di Capoterra e ad Abbanoa S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di inviare al predetto responsabile del procedimento, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it, informazioni in merito all'assunzione della gestione del SII da parte di Abbanoa S.p.a. in sostituzione del Comune di Capoterra nonché informazioni e documenti idonei a dimostrare l'adempimento delle disposizioni di cui in motivazione in materia di corretta applicazione delle tariffe per gli anni 2012-2015 e delle azioni conseguenti, di fatturazione della componente tariffaria UI1, di predisposizione della Carta dei servizi e di iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento delle informazioni di cui al precedente punto 3;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
9. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Capoterra (Codice Fiscale 80018070922) mediante PEC all'indirizzo comune.capoterra@legalmail.it e ad Abbanoa S.p.a. (P. Iva 02934390929) mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.abbanoa.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

14 giugno 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro